

**Regolamento  
sull'igiene del suolo e dell'abitato**  
(del 14 ottobre 1958)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate:

- la Legge cantonale sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;<sup>1</sup>

**decreta:**

Capitolo I  
**Autorità di vigilanza igienica**

**Compiti dei municipi**

**Art. 1<sup>2</sup>** La vigilanza sull'igiene del suolo e dell'abitato, nei limiti della legge sanitaria, del presente regolamento e dei regolamenti comunali, è compito dei municipi, in collaborazione con i medici da loro designati. I municipi possono far capo ai servizi tecnici del dipartimento, per la consulenza in questioni speciali.

**Vigilanza superiore**

**Art. 2<sup>3</sup>** La vigilanza superiore è esercitata dal dipartimento, a mezzo degli organi sanitari e tecnici da esso dipendenti.

In particolare il dipartimento esercita la sua vigilanza:

- a) sulle condizioni generali igieniche del suolo e dell'abitato;
- b) sugli impianti di acqua potabile.

Capitolo II  
**Nuove costruzioni o adattamenti di stabili**

**Art. 3** ...<sup>4</sup>

**Autorizzazione per edifici cantonali e comunali  
ad uso pubblico o collettivo**

**Art. 4<sup>5</sup>** I piani per la costruzione, la ricostruzione, la riattazione e l'ampliamento di edifici destinati ad uso pubblico o collettivo (case comunali, scuole, case dei bambini, ecc.) devono essere approvati dal dipartimento.

**Art. 5-8** ...<sup>6</sup>

**Art. 9** ...<sup>7</sup>

**Requisiti speciali per stabili d'uso collettivo**

<sup>1</sup> Ingresso modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

<sup>2</sup> Art. modificato dal R 18.10.2011; in vigore dal 21.10.2011 - BU 2011, 515; precedente modifica: BU 2003, 341.

<sup>3</sup> Art. modificato dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.

<sup>4</sup> Art. abrogato in data 22.1.1974; in vigore dal 22.1.1974 - BU 1974, 82.

<sup>5</sup> Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

<sup>6</sup> Art. abrogati dal R 22.1.1974; in vigore dal 1.3.1974 - BU 1974, 82.

<sup>7</sup> Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

**Art. 10** Gli edifici destinati ad uso collettivo o pubblico, giusta l'art. 4 del presente decreto, devono, oltre alle condizioni generali richieste per tutte le case d'abitazione, soddisfare alle seguenti esigenze:

- a) la cubatura dei locali deve essere proporzionata al numero delle persone che normalmente vi si trattengono, tenuto conto dell'uso a cui i locali sono destinati. Questa cubatura deve essere calcolata di regola in m<sup>3</sup> 5 per persona. Per i dormitori e le camere da letto, la cubatura minima è fissata in m<sup>3</sup> 12 per adulti e 8 per i ragazzi;
- b) ventilazione e luce naturali attraverso finestre sufficientemente ampie;
- c) pavimenti facilmente lavabili e pulibili, in materiale idoneo, in corrispondenza all'uso dei locali, e tinteggiature e rivestimenti di pareti in materiale adatto per permetterne la facile pulitura;
- d) camere da bagno o docce, latrine ed orinatoi in numero sufficiente per un regolare servizio;
- e) camere d'isolamento per malati contagiosi, nei casi ritenuti opportuni.

**Art. 11** ...<sup>8</sup>

### Capitolo III Permessi di abitabilità

#### Ispezioni<sup>9</sup>

**Art. 12<sup>10</sup>** Le domande per ottenere il permesso di abitabilità di stabili di nuova costruzione o che hanno subito modificazioni sostanziali devono essere dirette per iscritto al municipio che ha rilasciato la licenza di costruzione o di riattazione.

Il permesso di abitabilità, di competenza municipale, dev'essere accordato solo se lo stabile è conforme alle norme della legge sanitaria, del presente regolamento, della legge edilizia e del regolamento edilizio comunale.

#### Termini minimi per l'abitabilità

**Art. 13<sup>11</sup>** Il permesso di abitare una casa è dato se risulta dall'ispezione l'avvenuta sufficiente evaporazione dell'umidità dei muri e degli intonachi.

#### Occupazione abusiva

**Art. 14** I proprietari, i locatari ed in genere le persone che occupano senza aver ottenuto il permesso di abitabilità, una casa od un appartamento di nuova costruzione o riattato, possono essere obbligate dal municipio a sgomberare, riservata l'applicazione di una multa.

L'illuminazione elettrica, il gas e l'acqua potabile non possono essere forniti prima che sia stato ottenuto il permesso di abitabilità.

### Capitolo IV Fabbricati esistenti

#### Inabitabilità

**Art. 15<sup>12</sup>** Le case e le parti di case che presentassero gravi difetti dal punto di vista dell'aerazione e dell'illuminazione naturale, o per impianti sanitari inefficienti, insufficienti, o in stato tale da provocare esalazioni o infiltrazioni nocive, o che per qualsiasi altra ragione presentassero un pericolo per la salute o per quella di chi vi abita, possono essere dichiarate inabitabili per decisione municipale.

#### Condizioni anti-igieniche

---

<sup>8</sup> Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

<sup>9</sup> Nota marginale modificata dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.

<sup>10</sup> Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

<sup>11</sup> Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

<sup>12</sup> Art. modificato dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.

**Art. 16** Le latrine che, unite o separate dalle case di abitazione, si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, devono essere soppresse oppure rimosse e rifatte a regola d'arte, secondo le norme stabilite dalla legge edilizia cantonale e dai regolamenti edilizi.  
Cadono sotto queste prescrizioni le latrine a fosse aperte comunicanti con l'aria libera, anche se poste a distanza dalla casa, in cortile o giardino.

#### Capitolo V

### Stalle, porcili, conigliere, pollai e costruzioni analoghe, letamai

**Art. 17-23** ...<sup>13</sup>

#### Capitolo VI

### Acqua potabile

**Art. 24-36** ...<sup>14</sup>

#### Capitolo VII

### Fognature pubbliche

**Art. 37** ...<sup>15</sup>

**Art. 38** ...<sup>16</sup>

**Art. 39-47** ...<sup>17</sup>

#### Capitolo VIII

### Protezione e depurazione delle acque

**Art. 48-57** ...<sup>18</sup>

**Art. 58** ...<sup>19</sup>

**Art. 59-63** ...<sup>20</sup>

**Art. 64** ...<sup>21</sup>

**Art. 65** ...<sup>22</sup>

#### Capitolo IX

### Nettezza urbana

**Art. 66-72** ...<sup>23</sup>

### Lotta contro le mosche ed animali nocivi

<sup>13</sup> Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

<sup>14</sup> Art. abrogati dal R 18.10.2011; in vigore dal 21.10.2011 - BU 2011, 515.

<sup>15</sup> Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

<sup>16</sup> Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341; precedente modifica: BU 1960, 143.

<sup>17</sup> Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

<sup>18</sup> Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

<sup>19</sup> Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341; precedente modifica: BU 1960, 143.

<sup>20</sup> Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

<sup>21</sup> Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341; precedenti modifiche: BU 1959, 75; BU 2002, 76.

<sup>22</sup> Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

<sup>23</sup> Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

**Art. 73<sup>24</sup>** La lotta contro le mosche, gli insetti nocivi, i ratti ed in generale gli animali immondi o pericolosi perché favoriscono la trasmissione di malattie infettive, è condotta dai comuni ed a loro spese, secondo le direttive del dipartimento.

**Art. 74** ...<sup>25</sup>

## Capitolo X

### Disposizioni penali e finali

**Art. 75** Le contravvenzioni ai dispositivi del presente decreto, sono punite a norma del titolo XI della legge sanitaria, riservate le disposizioni delle leggi federali e cantonali speciali, e del Codice penale svizzero.

### Procedura

**Art. 76** Dal municipio sono inflitte le multe per contravvenzioni alle disposizioni d'applicazione del presente decreto contenuto nei regolamenti comunali o nelle ordinanze municipali, a norma del titolo IV, art. 117 e ss., della LOC.

Dal dipartimento sono inflitte le multe per le altre contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto.

### Contestazioni

**Art. 77** Le contestazioni che sorgono nell'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono decise dal municipio, se la decisione non è esplicitamente riservata al dipartimento o al Consiglio di Stato.

### Ricorsi

**Art. 78<sup>26</sup>** Contro le risoluzioni municipali è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma della legge sulle cause amministrative.

### Regolamenti comunali

**Art. 79** I regolamenti comunali esistenti devono essere uniformati al presente decreto entro il 31 dicembre 1959.

### Entrata in vigore e disposizioni abrogative

**Art. 80** Il presente decreto, approvato dal Consiglio federale in data 1° ottobre 1958, entra in vigore il 1° novembre 1958 e abroga il DE 29 novembre 1946 sull'igiene del suolo e dell'abitato e ogni altra disposizione contraria.

Pubblicato nel BU **1958**, 189.

---

<sup>24</sup> Art. modificato dal R 30.11.2011; in vigore dal 2.12.2011 - BU 2011, 574; precedente modifica: BU 2011, 515.

<sup>25</sup> Art. abrogato dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.

<sup>26</sup> Art. modificato dal R 14.6.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 348.